

AVV. CHIARA CAPURRO

Via G.B. Raggio 2/2, 16043 Chiavari

Via Palestro n. 10/8, 16122 Genova

Tel. 0185.320768 - Fax n. 0185.320768

E-mail: chiaracapurro@yahoo.it

P.E.C. chiaracapurro@pec.it

AVV. MARCO PEDRETTI

Via Macaggi n. 21/5 - 8

Tel. 010.590931 - Fax n. 010.541994

E-mail: marco.pedretti@ccq-avvocati.it

P.E.C.

marco.pedretti@ordineavvocatigenova.it

RG 2104/18

**TRIBUNALE DI GENOVA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso in riassunzione**

\*\*\*

Il Sig. **Natale Ivan Morrone**, codice fiscale MRRNLV86C12B774V, nato a Cariatì (CS) il 12.3.1986, residente in via Bozzano 11, 16143, Genova (GE), elettivamente domiciliato in Chiavari (GE), via G.B. Raggio n. 2/2, presso lo studio e la persona dell'Avv. Chiara Capurro, codice fiscale CPRCHR84T45D969N, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Pedretti, codice fiscale PDRMRC84A16H212Q, in forza procura in calce al presente atto e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge agli indirizzi di posta elettronica certificata chiaracapurro@pec.it o marco.pedretti@ordineavvocatigenova.it o al numero di fax 0185.320768

**URGENTE**

5 LUG 2018

Avv. Chiara Capurro

Avv. Marco Pedretti

**contro**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, codice fiscale 80185250588, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80152500106, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2

- *Resistenti*

\*\*\*

**Sommario:**

1. *Premesse in fatto;*

Cron. N. 4304

LAVORO	
AVV.TI - ENTI DI	
PREV. - ASSISTEN	
Trasferta Km. 6	3,30
X?	
Spese postali	
Totale	3,30

Genova,  
Il Giudice

5 LUG. 2018

2. *Sull'illegittimità della riserva apposta dall'Ufficio Scolastico Regionale;*
3. *Sull'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario Cavour;*
4. *Sulla posizione contributiva del Sig. Morrone;*
5. *Sull'anzianità di servizio;*
6. *In via istruttoria;*
7. *Riserva di agire per risarcimento dei danni;*
8. *Conclusioni;*
9. *In subordine. Istanza ex art. 151 c.p.c.*

\* \* \*

### **1. Premesse in fatto**

Il Sig. **Natale Ivan Morrone** adiva l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale Liguria (R.g. n. 788/2017), come da fascicolo di parte che si allega (**prod. 1**), con ricorso notificato il 19/23.10.2017 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione "del decreto dirigenziale prot. n. 8173 del 23.08.2017 di approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti per l'a.s. 2017/2018, relative alla provincia di Genova, concernenti il profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, infermiere del personale ATA degli istituti di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, licei artistici, istituzioni educative e delle scuole speciali statali; della allegata graduatoria provinciale definitiva, pubblicata in data 23.8.2017, relativa alla procedura concorsuale del personale ATA statale - profilo: AA – assistente amministrativo degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per l'a.s. 2017/2018, nella parte in cui è il sig. Morrone (collocatosi al 65<sup>^</sup> posto) è stato ammesso con riserva a detta graduatoria; della medesima graduatoria provinciale definitiva del personale ATA statale - profilo: CS – Collaboratore scolastico – area A degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nella parte in cui è il sig. Morrone (collocatosi al 185<sup>^</sup> posto) è stato ammesso con riserva a



*detta graduatoria, dell'ulteriore decreto dirigenziale prot. n. 1110 25.8.2017 di rettifica del precedente decreto prot. n. 8173 del 23.8.2017 di modifica della graduatoria definitiva relativa al profilo di collaboratore scolastico; della graduatoria provinciale definitiva aggiornata del personale ATA statale - profilo: CS – Collaboratore scolastico – area A degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nella parte in cui è il sig. Morrone (collocatosi al 186<sup>a</sup> posto) è stato ammesso con riserva a detta graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, tra cui l'eventuale verbale e/o i verbali con cui il sig. Morrone è stato ammesso con riserva, allo stato non ancora conosciuto/i; nonché per l'accertamento dell'aspettativa del sig. Morrone ad essere inserito senza riserva nelle relative graduatorie”.*

Si costituivano in giudizio il Miur, la Sig.ra Gotelli e la Sig.ra Gazzo rilevando in primo luogo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito (**prod. 2- 3**).

Con motivi aggiunti del 12.12.2017 (**prod. 1**) il Sig. Ivan Natale Morrone chiedeva altresì all'On.le Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria “l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del decreto dirigenziale prot. n. 8173 del 23.08.2017 di approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti per l'a.s. 2017/2018, relative alla provincia di Genova, concernenti il profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, infermiere del personale ATA degli istituti di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, licei artistici, istituzioni educative e delle scuole speciali statali; della allegata graduatoria provinciale definitiva, pubblicata in data 23.8.2017, relativa alla procedura concorsuale del personale ATA statale - profilo: AA – assistente amministrativo degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per l'a.s. 2017/2018, nella parte in cui è il sig. Morrone (collocatosi al 65<sup>a</sup> posto) è stato ammesso con riserva a detta graduatoria; della medesima graduatoria provinciale definitiva del personale ATA statale - profilo: CS – Collaboratore scolastico –

*area A degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nella parte in cui è il sig. Morrone (collocatosi al 185° posto) è stato ammesso con riserva a detta graduatoria, dell'ulteriore decreto dirigenziale prot. n. 1110/25.8.2017 di rettifica del precedente decreto prot. n. 8173 del 23.8.2017 di modifica della graduatoria definitiva relativa al profilo di collaboratore scolastico; della graduatoria provinciale definitiva aggiornata del personale ATA statale - profilo: CS – Collaboratore scolastico – area A degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nella parte in cui è il sig. Morrone (collocatosi al 186° posto) è stato ammesso con riserva a detta graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, tra cui l'eventuale verbale e/o i verbali con cui il sig. Morrone è stato ammesso con riserva, allo stato non ancora conosciuto/i; nonché per l'accertamento dell'aspettativa del sig. Morrone ad essere inserito senza riserva nelle relative graduatorie. Ed ora anche per l'annullamento, previa sospensione della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – Ambito territoriale di Genova, datata 17.10.2017 e trasmessa a mezzo pec il 18.10.2017, con cui il MIUR – U.s.r. Liguria – U.T.G. Di Genova, ha comunicato la non valutabilità dei servizi prestati dal Sig. Morrone presso l'Istituto Cavour di Corigliano Calabro”.*

Con sentenza n. 133 del 07.02.2018 (prod. 4), Il T.A.R. dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e di conseguenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., assegnava termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per riassumere il giudizio.

È interesse e diritto del Sig. Morrone riassumere la causa dinanzi al competente Giudice odiernamente adito, richiamando integralmente quanto esposto e argomentato dinanzi al T.A.R. ligure.

Nel caso di specie, l'atto di prosecuzione del giudizio assume la forma di una riproposizione della domanda, con inevitabile adattamento del petitum in ragione della diversa tipologia di processo in cui esso viene riassunto e la conseguente



legittimazione, da parte del ricorrente, ad apportare alla propria domanda gli eventuali e necessari adattamenti, per conformarla al rito proprio del nuovo Giudice adito.

Tale principio è stato più volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (*“ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum”* Cass. civ., SS.UU., 9130/2011. V. anche SS.UU. n. 25837/16; Cass. civ., Sez. Lav., n. 15223/2016, ...).

\* \* \*

Il Sig. Morrone partecipava al concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del d.lgs. 16.4.1994, n. 297, relativo sia al profilo professionale di “assistente amministrativo” – Area B sia di “collaboratore scolastico” - Area A del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali per l'anno scolastico 2017/2018 per le Province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

I due distinti bandi indetti dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (**prod. 5 – 6**), datati entrambi 8.3.2017, venivano pubblicati il successivo 13.3.2017 e, tra i requisiti di partecipazione (art. 1.2, lett. a), è richiesta una anzianità di servizio maturata pari ad almeno due anni (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestati in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto.

Il signor Morrone, già inserito dal 2011 nella terza fascia della graduatoria permanente del personale amministrativo della Scuola della Provincia di Genova e già destinatario di incarichi a tempo determinato, presentava in tempo utile le proprie domande di inclusione nella graduatoria permanente di prima fascia all'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale della Provincia di Genova (**prod. 7**).

Peraltro, ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente, il sig. Morrone:

- dichiarava di prestare servizio, a tempo determinato ed in qualità di assistente amministrativo, presso l'Istituto scolastico I.C. di Genova San Fruttuoso;
- indicava il proprio titolo di studio, gli altri titoli di studio culturali e di servizio a supporto della propria richiesta di inserimento in graduatoria;
- dichiarava, nella sezione F, i titoli di preferenza per aver prestato lodevole servizio, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione.

Come si può agevolmente accertare dalla lettura della sezione D della domanda di inserimento, i titoli di servizio indicati attestano una anzianità di servizio maturata nelle scuole statali ben superiore ai 24 mesi richiesti dal bando.

Peraltro tra i diversi titoli indicati il candidato inseriva anche il periodo di servizio prestato, nella qualità di a.a., presso l'Istituto tecnico paritario Cavour di Corigliano Calabro (Cs), negli aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005, per un totale di mesi 4 e giorni 12 (durante l'a.s. 2003/2004) e di mesi 10 (durante l'a.s. 2004/2005).

Tuttavia, nonostante la già esaustiva documentazione fornita, con nota a firma del Dirigente Dott. Loris Azhar Perotti, comunicata il 13.7.2017 al sig. Morrone, il MIUR-Ufficio scolastico Regionale per la Liguria chiedeva al candidato di integrare la documentazione allegata alla domanda di ammissione, con particolare riguardo al periodo lavorativo svolto presso l'Istituto paritario (**prod. 8**).


Nonostante il Sig. Morrone avesse già dichiarato e documentato il servizio svolto presso l'Istituto tecnico paritario Cavour di Corigliano Calabro (CS), l'Ufficio avrebbe a suo dire avuto la necessità di acquisire qualsiasi ulteriore documentazione *“utile a provare l'effettivo svolgimento di tale servizio, nonché il regolare versamento dei contributi di legge”*.

Tale necessità parrebbe essere sorta in virtù di quanto dichiarato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria che avrebbe comunicato che *“sulla base degli atti posseduti dall'USR stesso”, il candidato “non risulta aver prestato*

*alcun servizio nel suddetto Istituto".*

A seguito di tale richiesta veniva inviata, in data 14.07.2017, da parte del precedente legale dell'odierno ricorrente, una missiva in cui, pur non condividendo - ed anzi espressamente contestando - il presupposto sulla base del quale l'U.S.R. Liguria avrebbe inoltrato tale richiesta (ovvero, la presunta mancata prestazione di servizio presso la scuola paritaria), veniva allegata copia sia del certificato di nomina sia la nomina ricevuta sottoscritta dal Dirigente scolastico dell'I.T.C. Cavour (**prod. 9**).

In particolare poi, dai certificati di nomina allegati alla domanda emessi dal dirigente scolastico dell'Istituto paritario Cavour prot. n. 1931 del 20.04.2004 e prot. n. 2010 del 01.09.2004, emerge senza dubbio come il Sig. Morrone abbia svolto la propria attività di assistente amministrativo presso l'Istituto di Coregliano Calabro (**prod. 10 - 11**).

 Il ricorrente confidava pertanto di aver fornito ampia ed esaustiva prova dello svolgimento del servizio richiesto, a maggior ragione poiché anche da ulteriori certificati rilasciati nuovamente direttamente dall'Istituto Cavour, n. 6990 e n. 6991 del 25.07.2005, sottoscritti sempre dal dirigente scolastico Sig. Giovanni Mangone, non appariva e non appare possibile disconoscere lo svolgimento di detta attività lavorativa (**prod. 12 - 13**).

È di tutta evidenza, infatti, come tali certificati, redatti peraltro nell'anno 2005, attestino senza dubbio che il Sig. Morrone abbia lavorato quale assistente amministrativo presso l'Istituto Cavour nelle ore pomeridiane dal 20.04.2004 al 31.08.2004 e dal 01.09.2004 al 30.06.2005, rimanendo pertanto prive di alcun pregio e di alcun fondamento le affermazioni contrarie dell'U.S.R. Liguria.

Inoltre, sempre nella missiva inviata dal precedente legale del ricorrente relativamente alla richiesta avanzata circa i contributi di legge, veniva naturalmente evidenziato come fosse onere del datore di lavoro - e non del lavoratore stesso - dimostrare l'effettivo versamento dei contributi, sottolineando altresì che anche l'eventuale mancato versamento degli stessi non potesse essere considerato, di per sé, causa di disconoscimento del rapporto di lavoro.

Infine veniva diffidata l'Amministrazione, anche a fronte dell'ulteriore

documentazione allegata a dimostrazione dell'effettivo periodo di servizio prestato presso detto Istituto, a porre in essere qualunque atto a danno della posizione in graduatoria del sig. Morrone, già ampiamente maturata anche a prescindere dal conteggio dei mesi di servizio nella scuola paritaria (**prod. 14**).

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni e i chiarimenti resi e l'ulteriore documentazione fornita, con decreto prot. n. 8173 del 23.8.2017 venivano approvate, in via definitiva, per l'a.s. 2017/2018, le graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate relative alla provincia di Genova concernenti il profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, infermiere del personale ATA degli istituti di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, licei artistici, istituzioni educative e delle scuole speciali statali (**prod. 15**).

Con successivo decreto dirigenziale del 25.8.2017 veniva rettificata ed approvata la nuova graduatoria definitiva relativa al solo profilo di collaboratore scolastico (**prod. 16**).

In forza di detti decreti, inaspettatamente il signor Morrone veniva sì ammesso nella graduatoria (alla posizione numero 65 per il personale a.a. ed al numero 185, poi 186 in ragione del decreto dirigenziale di rettifica, per il personale c.s.), pubblicata in data 23.08.2017, ma con riserva.

In mancanza di ulteriori comunicazioni da parte dell'U.S.R., detta riserva non può che trovare il suo unico fondamento sull'asserita impossibilità di comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del Sig. Morrone presso l'Istituto paritario Cavour (!!).

Veniva pertanto inviata un'ulteriore missiva da parte del precedente legale dell'odierno ricorrente con cui venivano invitate e diffidate le Amministrazioni competenti a voler inserire correttamente senza apposizione di alcuna riserva il Sig. Morrone all'interno delle graduatorie definitive avendone quest'ultimo pieno titolo e diritto, diffida che però rimaneva priva di riscontro (**prod. 17**).

Successivamente, veniva inviata tramite p.e.c. del 17/18.10.2017, la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – Ambito territoriale di Genova, con cui il MIUR – U.S.R. Liguria – U.T.G. di Genova, comunicava la non



valutabilità dei servizi prestati dal sig. Morrone presso l'Istituto Cavour di Corigliano Calabro (prod. 18).

Con la medesima comunicazione, gli Istituti presso i quali il ricorrente svolgeva il proprio servizio, venivano invitati *“ad attribuire il punteggio spettante nelle graduatorie utili”* ed a verificare se il servizio prestato *“è da considerarsi prestato solo di fatto o anche di diritto”*.

È del tutto evidente che un tale provvedimento, nell'inverosimile ipotesi in cui venisse confermato dai nominati Istituti, determinerebbe una sensibile decurtazione del punteggio relativo ai titoli di servizio con conseguente impossibilità di svolgere ulteriormente la propria attività lavorativa.

Pertanto, ad ulteriore conferma dell'effettività del servizio prestato da parte del ricorrente, il Sig. Luigi Feoli, all'epoca dei fatti dipendente presso l'Istituto Cavour, con atto di notorietà del 08.03.2018 rilasciato presso il Comune di Spezzano Albanese, dichiarava di aver svolto anch'esso attività lavorativa presso il medesimo istituto nei periodi dal 01.09.2000 al 30.08.2000 e dal 01.09.2001 al 30.06.2005, e che nel periodo di sua permanenza **il Sig. Morrone svolgeva attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 nelle ore pomeridiane (prod. 19).**

\* \* \*

## **2. Sulla illegittimità della riserva apposta dall'Ufficio Scolastico Regionale**

Come già precedentemente esposto, il Sig. Morrone partecipava al concorso per titoli essendo in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 dei rispettivi bandi relativi alle qualifiche di a.a. e di c.s., presentando le domande di ammissione all'Ufficio scolastico regionale e collocandosi in graduatoria rispettivamente al 65° (profilo a.a.) e 186° posto (profilo c.s.).

Tuttavia l'odierno ricorrente veniva illegittimamente iscritto con riserva in entrambe le graduatorie, fatto che costituisce un'azione illegittima da parte dell'Amministrazione poiché in nessuna parte del bando viene prevista o comunque regolamentata la possibilità di inserire un candidato all'interno della graduatoria permanente con riserva in un caso come quello di specie.

In particolare, l'art. 8 disciplina l'esclusione dal concorso in caso di

inammissibilità e/o nullità della domanda che viene disposta “*sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica*” (art. 8.3.).

L'inammissibilità e/o nullità della domanda comporta però la sola esclusione dalla procedura, provvedimento che viene comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 8.5).

Successivamente, l'art. 11 prevede che avverso i provvedimenti con cui viene dichiarata l'inammissibilità e/o nullità della domanda è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni (art. 11.1): è in questa sola ipotesi che i candidati che hanno presentato ricorso vengono iscritti con riserva nella graduatoria!!

Del tutto diverso si palesa il caso dell'odierno ricorrente, non essendo stata la sua domanda né dichiarata inammissibile né nulla e né tantomeno gli veniva inviata una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'esclusione dalla procedura.

Infatti, unicamente nel mese di luglio 2017 l'Amministrazione chiedeva al candidato di fornire ulteriore documentazione relativa alla propria posizione lavorativa presso l'Istituto Cavour di Corigliano Calabro e, in ogni caso, all'esito dei chiarimenti richiesti non veniva comunicato all'interessato alcun provvedimento di esclusione, per cui la domanda veniva legittimamente ritenuta ammissibile e completa.

Ciononostante, il nominativo dell'odierno ricorrente si trova inserito all'interno della graduatoria definitiva immotivatamente con riserva, pur in assenza di alcun provvedimento che motivi sulla riserva medesima in base a quanto stabilito all'interno del bando indetto dalla stessa Amministrazione.

Pertanto il provvedimento adottato risulta del tutto illegittimo: infatti o i documenti allegati e prodotti dal Sig. Morrone non erano idonei in origine a provare il possesso dei requisiti prescritti, circostanza che avrebbe dovuto portare all'esclusione del candidato ai sensi dell'art. 8 (e che avrebbe permesso al ricorrente di contestare una espressa determinazione dell'Ufficio), oppure i



documenti erano idonei a consentire all'interessato l'inserimento in graduatoria senza condizioni.

Pertanto occorre sottolineare che l'ammissione con riserva è del tutto generica non essendo possibile sapere se, come e quando detta riserva potrà essere sciolta arrecando altresì un grave ed ingiusto danno al Sig. Morrone, **equivalendo di fatto ad una concreta esclusione dalla procedura.**

Infatti lo scioglimento della stessa è da un lato subordinato ad una valutazione dell'Amministrazione non soggetta a termine e, dall'altro, ai sensi dell'art. 11.5 del bando il ricorrente non può essere individuato quale destinatario di incarichi provvisori e/o definitivi per tutta la pendenza di tale condizione, senza possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato o indeterminato per incarichi di prima fascia.

Appare del tutto evidente che una tale condizione sia del tutto pregiudizievole per il Sig. Ivan Natale Morrone che si trova a subire in via del tutto priva di alcuna giustificazione e fondamento le conseguenze di una tale decisione da parte dell'Amministrazione che, come tale dovrà essere ritenuta nulla e/o comunque illegittima.

\* \* \*

### **3. Sull'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario**

#### **Cavour**

In merito alle doglianze mosse dall'Amministrazione circa l'impossibilità di verificare l'effettività del servizio prestato presso l'Istituto paritario Cavour, si sottolinea quanto segue.

In primo luogo si osserva come la documentazione offerta dal Sig. Morrone a dimostrazione dell'attività lavorativa svolta presso l'Istituto paritario, sia senza alcun dubbio del tutto esaustiva, chiara e sufficiente a comprovare la regolarità dell'attività lavorativa svolta presso Corigliano Calabro.

Infatti, come già precedentemente esposto, le nomine prot. n. 1931 del 20.04.2004 e n. 2010 del 01.09.2004 timbrate e sottoscritte dal dirigente scolastico del Istituto Cavour, attestano in modo evidente come il ricorrente abbia prestato servizio quale assistente amministrativo durante le ore

pomeridiane per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 (cfr. prod. 10 – 11).

Peraltro come già sottolineato, i certificati n. 6990 e 6991 del 25.07.2005 (cfr. prod. 12 – 13) redatti su carta intestata dell'Istituto suddetto, timbrati e sottoscritti dal Dirigente scolastico, attestano senza alcun dubbio lo svolgimento da parte del Sig. Morrone di detto servizio e hanno natura di atto pubblico.

Non può non rilevarsi come tutte le dichiarazioni *de quo* (prod. 10-13) siano state rese dal Dirigente Scolastico Giovanni Mangone e, pertanto, da Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (*"Sono pubblici ufficiali i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento in istituti privati parificati o legalmente riconosciuti, in quanto esercitano i loro compiti con gli stessi poteri che competono a coloro che operano analogamente, in istituti pubblici"* Cass. pen. Sez. V, 16/01/2000, n. 6138).

Conseguentemente, a norma dell'art. 2700 del codice civile, dette dichiarazioni hanno natura privilegiata fino a querela di falso.

Si osserva altresì che in detti certificati vi è anche riportato il periodo preciso in cui l'odierno ricorrente svolgeva attività lavorativa presso l'Istituto Cavour – 20.04.2004 al 31.08.2004 e dal 01.09.2004 al 30.06.2005 – oltre al fatto che viene espressamente riconosciuto che *"il servizio ha dato luogo ai versamenti INPS al n. 2503706351"*.

Tale documentazione appare già di per sé sufficiente a provare l'effettivo svolgimento di lavoro presso l'Istituto suddetto. Tuttavia, per scrupolo di difesa si osserva che l'illegittimità dell'inserimento con riserva del Sig. Morrone all'interno della graduatoria definitiva del concorso è ulteriormente comprovato da numerose circostanze.

Come già precedentemente affermato e supportato dalla copiosa documentazione prodotta e come verrà altresì ulteriormente provato successivamente a mezzo di numerose testimonianze in caso di contestazione, il Sig. Morrone svolgeva la propria attività lavorativa presso l'Istituto Cavour con vincolo di subordinazione durante gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 svolgendo le mansioni di assistente amministrativo per le quali veniva assunto.

Infatti il Sig. Morrone svolgeva la propria attività con un orario prestabilito



(ore pomeridiane dalle 14.00 alle 18.00) svolgendo le mansioni che gli venivano affidate sotto il controllo e la direzione del proprio superiore Sig. Luigi Feoli, senza alcun potere decisionale in capo al ricorrente, che si limitava ad eseguire gli ordini che gli venivano impartiti da parte dei propri superiori all'interno dell'Istituto.

In particolare tra le mansioni che l'odierno ricorrente svolgeva si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la formulazione di circolari, il segnare delle ferie del personale secondo quanto comunicatogli, il marcare le ore di recupero dei colleghi e del personale docente, la sistemazione dell'archivio, l'effettuazione di copie fotostatiche ed altri compiti di cancelleria, il tutto secondo le istruzioni dei propri superiori e in particolare del Sig. Luigi Feoli che assegnava compiti e vigilava sull'attività svolta dal Sig. Morrone

Peraltro, come si evince dal documento prodotto (**cf. prod. 19**, scrittura autenticata ex art. 2703 c.c.), il Sig. Luigi Feoli, dichiara esplicitamente che *“nel periodo di mia permanenza, il Sig. Morrone Natale Ivan ha svolto attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo con la stessa scuola negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 nelle ore pomeridiane”*, aggiungendo che la retribuzione percepita dal Sig. Morrone era pari circa ad euro 300,00.

Alla luce di quanto esposto non si comprende come l'Ufficio Scolastico Regionale possa ritenere di non avere sufficienti elementi al fine della valutazione dell'effettività della prestazione di lavoro subordinato svolta da parte dell'odierno ricorrente presso Corigliano Calabro.

A maggior ragione appare inverosimile che in tutti gli anni successivi, in tutti i servizi prestati negli altri Istituti in cui il Sig. Morrone prestava la propria attività lavorativa, nessuno – nonostante le ovvie verifiche effettuate - abbia mai mosso alcuna contestazione circa la regolarità ed effettività dell'attività lavorativa prestata presso Corigliano Calabro, senza sollevare dubbi sull'inidoneità dei titoli e dei servizi prestati presso l'istituto paritario Cavour.

A tal proposito e a titolo esemplificativo, con note del 07.07.2015 e 11.09.2015, il Dirigente scolastico del Liceo Artistico statale Klee Barabino di Genova aveva sì provveduto a rettificare il punteggio assegnato al Sig. Morrone

(per non aver tenuto conto della natura paritaria dell'Istituto Cavour), ma ritenendo, con ogni evidenza, la natura del tutto regolare ed effettiva del servizio prestato (**prod. 20**).

Non si comprende, quindi, come possa essere messa in dubbio la legittimità di titoli e servizi ritenuti idonei per un così cospicuo lasso di tempo, risultando del tutto pregiudizievole la condotta tenuta dall'Ufficio Scolastico Regionale che, a distanza di ben 13 anni dalla fine dell'attività lavorativa prestata dal Sig. Morrone presso l'Istituto Cavour, ritiene il servizio non idoneo, pretendendo per di più di gravare il ricorrente di un onere probatorio che spetta invece All'Amministrazione.

\* \* \*

#### **4. Sulla posizione contributiva del Sig. Morrone**

Oltre alla prova dell'effettivo svolgimento del servizio presso l'ITC Cavour, l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria richiedeva altresì al ricorrente la dimostrazione del regolare versamento dei contributi di legge.

Sul punto occorre sottolineare che all'interno delle "Note alla tabella di valutazione" (**cf. prod. 5 - 6**) veniva previsto al n. 4 delle stesse che *"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalla disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso"*.

Invero, ove si aderisse alla tesi avversaria, detta nota inserita in entrambi i bandi sarebbe da ritenersi illegittima, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di alcune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere che sfugge alla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà di certo ritenersi responsabile e/o sanzionato per colpe a lui non imputabili e di cui è stato vittima.

A tal proposito si è anche a più riprese pronunciato il Consiglio di Stato asserendo che *"è illegittima la disposizione che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso Istituti di istruzione privata,*



*legalmente riconosciuti o pareggiati - ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli - all'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere una impropria funzione sanzionatoria indiretta (...)" (Consiglio di Stato n. 5570/2001).*

E ancora, l'inadempienza dell'istituto legalmente riconosciuto "è questione che può far venire meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi rpestatato per in fini che interessano ma **non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (di cui fa fede la certificazione del responsabile), né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio**" (Cons. Stato 5570/2001).

Peraltro con sentenza n. 4101/2006 il Consiglio di Stato nuovamente chiariva che *"una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento dell'Ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro della capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare. A siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità- non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale e assicurativo"*.

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti siano state effettivamente

espletate.

Detto obiettivo in nessun modo potrà essere raggiunto subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del lavoratore, il cui mancato adempimento non è a quest'ultimo in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente più volte evidenziato dalla giurisprudenza.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto – quello di vedersi riconoscere i servizi effettivamente prestati presso l'istituto Cavour – per colpe certamente allo stesso non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di posizione all'interno delle graduatorie e conseguente impossibilità ad accedere ad incarichi sia temporanei sia definitivi.

Nel caso concreto, la riserva apposta dall'ufficio Scolastico Regionale ligure alla posizione del Sig. Morrone, dipenderebbe dall'asserita non valutabilità del servizio prestato dallo stesso negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 a causa dell'impossibilità di dimostrare ed ottenere documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali durante detti periodi.

Il provvedimento adottato è del tutto illogico e immotivato poiché richiede al ricorrente di implementare una documentazione già completa unicamente sulla base del fatto che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e, ad oggi, il Curatore fallimentare dell'Istituto Cavour, non sarebbero stati in grado di fornire ulteriori elementi utili a provare l'effettivo versamento dei contributi previdenziali.

Pertanto non esiste alcuna determinazione dal parte dell'USR Liguria da cui si evinca l'opportunità di non inserire il candidato a pieno titolo in graduatoria: in assenza di atti espressi in tale senso, infatti, l'unico presupposto su cui potrebbe basarsi la decisione di apporre tale riserva sarebbe l'asserita omessa comunicazione da parte dell'ufficio scolastico competente dell'effettività del servizio prestato e/o della regolarità della posizione contributiva in detti periodi.

La riserva apposta appare altresì infondata, ingiusta e contraddittoria poiché



non tiene conto che nei certificati trasmessi all'Amministrazione e recanti la firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Cavour, si attesta pacificamente non solo lo svolgimento dell'incarico svolto dal ricorrente in qualità di assistente amministrativo, ma anche che detto servizio dava luogo ai relativi versamenti Inps.

In ogni caso comunque, se la mancanza dei documenti previdenziali fosse stata ritenuta davvero preclusiva – o quantomeno limitativa - della posizione del candidato, l'Ufficio competente avrebbe dovuto comunicare la decisione di esclusione dalla graduatoria ai sensi dell'art. 7.8.

Al contrario, l'inserimento in graduatoria dimostra chiaramente che le dichiarazioni del ricorrente non sono state in alcun modo ritenute mendaci, ancorché non gli abbiano inspiegabilmente e illegittimamente permesso di collocarsi in graduatoria senza riserva alcuna.

Tale comportamento da parte dell'Amministrazione palesa un'evidente contraddittorietà intrinseca nella valutazione del Sig. Morrone il quale, in realtà, era ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando ed aveva ed ha pieno diritto a vedersi collocato in graduatoria senza condizione alcuna.

Pertanto, a conferma dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente e delle buone fede dello stesso, si sottolinea come il Sig. Morrone una volta accertato il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Istituto Cavour, abbia provveduto a presentare domanda all'Inps prot. n. Inps. 3400.12/03/2018.0059960 di rendita vitalizia (**prod. 21**).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento con cui l'Amministrazione provvedeva ad ammettere in graduatoria il Sig. Morrone con riserva in ragione dell'impossibilità di verificare l'effettività del servizio prestato dal ricorrente presso l'Istituto Cavour a causa della mancanza del versamento dei contributi previdenziali, non potrà che essere ritenuto illegittimo, con ogni conseguente pronuncia.

\* \* \*

##### **5. Sul anzianità di servizio**

Da ultimo, *ad abundantiam*, si osserva che, anche nella denegata e non

creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere non valutabile il periodo svolto da parte del ricorrente presso l'Istituto paritario, il Sig. Morrone aveva comunque già maturato o requisiti per presentare la domanda di inserimento in graduatoria, per cui non esiste alcuna preclusione per il candidato ai fini della collocazione in posizione utile e senza condizioni all'interno delle graduatorie definitive.

Infatti, il conteggio del periodo di servizio svolto dal ricorrente presso l'Istituto paritario Cavour non influisce su alcuno dei requisiti di ammissione al concorso, nemmeno sull'anzianità di servizio avendo in ogni caso il Sig. Morrone ampiamente maturato i 24 mesi necessari per partecipare al concorso in altri istituti statali, né risulta essere preclusivo per il candidato ai fini della collocazione in posizione utile nella graduatoria finale.

Il concorso infatti veniva indetto per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico di cui all'art. 554 D.Lgs 297/94 secondo cui è ammesso personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti (comma 2).

Il comma 3 del D.Lgs. citato prevede inoltre che possano partecipare ai concorsi altresì coloro che abbiano prestato per almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, avendo titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

L'O.M. citata nei bandi 23.02.2009, n. 21, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lgs. prevede tra i requisiti di partecipazione *"a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi...) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre"*.

Il requisito dell'anzianità di servizio così come determinato dall'art. 554 del



D.Lgs. 297/1994 e dell'O.M. veniva correttamente recepito all'interno del bando per cui è causa e, pertanto, il ricorrente risulta aver conseguito il requisito richiesto dal bando a prescindere da ogni valutazione in merito allo svolgimento del servizio prestato presso l'Istituto Cavour, per cui è già di per sé candidato idoneo non solo a partecipare, ma ad essere inserito in graduatoria senza riserve.

Infatti, in data 10.04.2017 il Sig. Morrone provvedeva ad inoltrare tempestivamente le proprie domande di inserimento nella graduatoria allegando la documentazione richiesta dichiarando e dimostrando di possedere il requisito dell'anzianità compilando l'apposita sezione D *"Titoli culturali e di servizio"* a riprova dell'effettiva maturazione dei 24 mesi previsti dal bando (cfr. prod. 7).

Difatti leggendo la domanda inoltrata dall'odierno ricorrente è agevole riscontrare che, pur volendo assurdamente eliminare il servizio prestato dal Sig.

Morrone presso l'Istituto Cavour, il ricorrente maturava in ogni caso 24 mesi e 77 giorni di servizio prestato in altri Istituti, avendo pertanto adempiuto completamente al requisito di anzianità prevista dal bando.

Il che comporterebbe, al più, la rideterminazione del proprio punteggio e la ricollocazione del proprio nominativo in posizione inferiore rispetto a quella attuale (peraltro per il profilo c.s. andrebbe a ricoprire l'ultima posizione utile), ma non può certo comportarne la sua esclusione o giustificare la pendenza dell'attuale riserva.

Pertanto anche alla luce di questo ulteriore aspetto, l'inserimento con riserva nella graduatoria definitiva dovrà essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, il Sig. Morrone dovrà correttamente vedere inserito il proprio nominativo alla posizione spettante nella graduatoria definitiva senza l'apposizione di alcuna riserva.

\* \* \*

#### **6. In via Istruttoria**

In via istruttoria, senza assunzione od inversione dell'onere probatorio, in caso di contestazione si insta affinché venga ammessa prova per interpellato e testi sui capitoli di seguito formulati.

- 1) "Vero il Sig. Morrone Natale Ivan veniva assunto quale lavoratore

dipendente con la qualifica di assistente amministrativo per lo svolgimento di attività lavorativa dal 20.04.2004 al 31.08.2004 e dal 01.09.2004 al 30.06.2005 presso l'Istituto tecnico commerciale Cavour di Corigliano Calabro?

2) "Vero che l'attività lavorativa di cui al cap. 1 veniva prestata dal Sig. Morrone durante le ore pomeridiane dalle ore 14.00 alle ore 18.00?"

3) "Vero che il Sig. Morrone durante l'orario lavorativo svolgeva attività di segreteria e di protocollo, tra cui segnare le ore di recupero dei colleghi e del personale docente, segnare le ferie del personale, gestire l'archivio ed eseguire le fotocopie?"

4) "Vero che il Sig. Morrone svolgeva la propria attività sotto la direzione ed il controllo del proprio superiore Sig. Luigi Feoli?"

5) "Vero che lo stipendio mensile del Sig. Morrone era pari ad euro 300,00 e veniva versato al ricorrente a mezzo contanti?"

6) "Vero che il Sig. Morrone sottostava agli orari e direttive imposte dai propri superiori?"

7) "Vero che nel periodo lavorativo dal 20.04.2004 al 31.08.2004 e dal 01.09.2004 al 30.06.2005 presso l'Istituto tecnico commerciale Cavour di Corigliano Calabro, il Sig. Morrone era accompagnato e aspettato all'uscita dell'orario di lavoro dal Sig. Francesco Morrone, dal Sig. Giovanni Luzzi e della Sig.ra Ilaria Russo?"

Si indicano quali testimoni su tutti i predetti capitoli il Sig. Luigi Feoli residente in Spezzano Albanese (CS), la Sig.ra Michelina Vattimo, residente in Spezzano Albanese (CS), la Sig.ra Russo Ilaria, residente in Rossano Calabro (CS), il Sig. Giovanni Luzzi, residente in Rossano Calabro (CS), il Sig. Francesco Morrone, residente in Rossano Calabro (CS).

Si insta altresì fin da ora affinché, in caso di formulazione ed ammissione di istanze istruttorie avversarie, vengano sentiti in controprova sugli eventuali capitoli formulati da controparte, gli stessi testi già indicati in prova diretta.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazione e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza delle difese svolte dalle controparti.



\* \* \*

### **7. Riserva di agire per risarcimento danni**

Il Sig. Natale Ivan Morrone fa espressa riserva di agire, in separato giudizio, per avanzare, in relazione alla condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione, richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inserimento con riserva all'interno della graduatoria dell'odierno ricorrente e la reiterata decisione di non eliminare detta riserva nonostante tutti i chiarimenti e i documenti forniti.

Tale condizione, tuttora pendente, comporta l'impossibilità per il Sig. Morrone di accettare ed assumere incarichi di 1° fascia sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in virtù del chiaro contenuto dell'art. 11.5 del bando che testualmente recita *"l'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato"*.

Il Sig. Morrone riserva pertanto ogni azione per i titoli suddetti nanti la competente sede giudiziale e dichiara che il presente ricorso vale quale atto interruttivo di ogni prescrizione e decadenza di tutti i diritti indicati.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il Sig. Natale Ivan Morrone come sopra rappresentato difeso e domiciliato

### **Ricorre**

all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, espletati gli incombeni di rito, voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti e di discussione ex art. 420 c.p.c. e assegnare termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, e previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte dal Sig. Morrone e di quelle eventualmente *deducende* da parte ricorrente, in accoglimento di tutte le domande proposte, voglia accogliere le seguenti

### **8. Conclusioni**

*"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:*

- *In via principale. previo accertamento e pedissequa declaratoria di*

parziale illegittimità/nullità/inefficacia, in ogni caso disponendone l'annullamento o comunque la disapplicazione, per i motivi meglio esposti nella superiore narrativa:

1. Del Decreto dirigenziale prot. n. 8173 del 23.08.2017 di approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti per l'a.s. 2017/2018, relative alla provincia di Genova, concernenti il profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, infermiere del personale ATA degli istituti di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, licei artistici, istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nonché di ogni atto connesso, conseguente o presupposto e dell'allegata graduatoria provinciale definitiva (profilo A.A. E profilo C.S.), limitatamente alla parte in cui il Sig. Morrone è stato inserito con riserva, rispettivamente al 65° posto (profilo A.A.) e 185° posto (profilo C.S.).

2. Del Decreto dirigenziale prot. n. 1110 del 25.08.2017 di rettifica del precedente decreto prot. n. 1183 del 23.08.2017 di modifica della graduatoria definitiva relativa al profilo di collaboratore scolastico, nonché di ogni atto connesso, conseguente o presupposto e dell'allegata graduatoria provinciale definitiva (profilo C.S.), limitatamente alla parte in cui il Sig. Morrone è stato inserito con riserva al 186° posto.

– Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi riconosciuto (nelle graduatorie permanenti relative ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico istituite presso la provincia di Genova) il corretto inserimento nelle predette graduatorie definitive senza apposizione di riserva alcuna nelle posizioni n. 65 (a.a.) e 186 (c.s.) per le causali meglio esposte nella superiore narrativa;

– Per l'effetto condannare le resistenti a provvedere all'emanazione di tutti gli atti necessari al fine del predetto riconoscimento, avuto riguardo alle graduatorie di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico approvate con i decreti prot. n. 1183 del 23.08.2017 e prot. n. 1110 del 25.08.2017.

– In via subordinata, qualora venisse ritenuto non provato l'effettivo

*svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto Cavour di Corigliano Calabro da parte del Sig. Morrone, accertare e dichiarare che il ricorrente ha comunque maturato indipendentemente dall'Istituto Cavour i 24 mesi previsti dal bando per essere inserito correttamente senza riserva nelle predette graduatorie di prima fascia per le causali meglio esposte nella superiore narrativa;*

*– Per l'effetto condannare le resistenti a provvedere all'emanazione di tutti gli atti necessari al fine del predetto riconoscimento, avuto riguardo alle graduatorie di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico approvate con i decreti prot. n. 1183 del 23.08.2017 e prot. n. 1110 del 25.08.2017.*

*– In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”*

\* \* \*

#### **Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 115/2002**

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Tuttavia trattandosi di causa in materia di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce (**prod. 22**), dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c.1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal versamento del contributo unificato.

Si producono:

1. Fascicolo di parte nanti T.A.R. Liguria Rg. 788/17;
2. Memoria avvocatura dello Stato del 11.12.2017;
3. Memoria Sig.ra Gotelli e Sig.ra Gazzo del 11.12.2017;
4. Sentenza T.A.R. Liguria Sez. I n. 133/2018, pubblicata il 07.02.2018;
5. Bando di concorso per titoli assistente amministrativo;
6. Bando di concorso per titoli collaboratore scolastico;
7. Domande di ammissione del Sig. Morrone del 10.04.2017 profilo AA e CS;
8. Nota MIUR – U.S.R. Liguria del 13.07.2017;
9. Lettera Avv. Abbruzzese del 14.07.2017;

10. Certificato di nomina n. 1931 del presso Istituto Cavour;
11. Certificato di nomina n. 2010 del presso Istituto Cavour;
12. Certificato di servizio n. 6990 del presso Istituto Cavour;
13. Certificato di servizio n. 6991 del presso Istituto Cavour;
14. Pec Avv. Abbruzzese del 11.08.2017;
15. Pubblicazione graduatoria provinciale definitiva del 23.08.2017;
16. Pubblicazione graduatoria aggiornata collaboratore scolastico del 25.08.2017;
17. Lettera Avv. Longo del 07.09.2017;
18. Pec MIUR del 17.10.2017;
19. Atto di notorietà Sig. Feoli presso Comune di Rossano del 08.03.2018;
20. Note liceo artistico Klee Barabino del 07.07.2015 e del 11.09.2015;
21. Domanda rendita vitalizia presso Inps n. 3400.12/03/2018.0059960 del 13.03.2018 Sig. Morrone;
22. Modello 730 Sig. Morrone.

\* \* \*

**9. In subordine. Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Il sig. Morrone, nella graduatoria ATA – profilo A.A., si è collocato (con riserva) al 65° posto, praticamente tra le ultime posizioni disponibili nella suddetta graduatoria.

Nella graduatoria ATA – profilo c.s. (così come rettificata) si è addirittura collocato (sempre con riserva) al penultimo posto (186°).

Il ricorso è volto ad ottenere un bene della vita specifico, vale a dire l'inserimento in graduatoria, nelle attuali posizioni, senza riserva alcuna e senza alcuna ulteriore e/o diversa pretesa e senza alcun interesse del ricorrente ad ottenere un inserimento all'interno delle graduatorie definitive in una posizione migliore e superiore.

Le domande proposte dal ricorrente non incidono, pertanto, sulla sfera giuridica degli altri partecipanti inseriti in ambedue le graduatorie, che vedrebbero comunque immutata la miglior posizione occupata, rimanendo così insensibili rispetto alle sorti del presente giudizio.



Per tali ragioni, il ricorrente ritiene che il contraddittorio sia regolarmente instaurato nei confronti del solo Ministero e dell'Ufficio scolastico.

In subordine

Qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse comunque necessaria l'integrazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrebbe essere notificato a tutti i soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie per assistente amministrativo e collaboratore scolastico, che occupano una posizione antecedente rispetto a quelle del ricorrente.

Rilevato che

- Sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento.

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari, unita all'impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo di tutti i soggetti interessati.

- L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106/90 "(...) *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)*".

- Peraltro la pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per il ricorrente, il quale, come da dichiarazione prodotta sub 22, è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c.1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002.

- Già l'art. 12 della legge n. 205/2000 prevedeva la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idonei, ivi compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

- Si chiede pertanto al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, se ritenuto necessario, la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del MIUR.

- Anche i Tribunali del lavoro – in particolare anche codesto Ill.mo Tribunale – con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“(...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.01.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto (...)”* (Trib. Genova, Sez. Lavoro – provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR).

- Tale forma di notifica peraltro continua ad essere utilizzata in via ordinaria sia dal Giudice ordinario che dal Giudice amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso il ricorrente Sig. Natale Ivan Morrone


Fa istanza

Affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova voglia, qualora venga ritenuto opportuna e necessaria l'integrazione del contraddittorio, autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza agli eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Con osservanza

Genova, 26.06.2018

Avv. Chiara Capurro



Avv. Marco Pedretti

